

Alla Presidente
dell'Assemblea Legislativa
Emma Petitti

Alla Consigliera Silvia Zamboni

OGGETTO: Risposta a interrogazione n. 5956

L'interrogazione prende spunto dallo svolgimento, presso il Comune di Langhirano, di un procedimento unico di cui all'art. 53 della L.R. n. 24 del 2017 avente ad oggetto il progetto di un prosciuttificio costituente -secondo i privati presentatori della relativa istanza – ampliamento di analoga attività economica già insediata.

Il procedimento unico oggetto della interrogazione è stato concluso dall'Amministrazione comunale di Langhirano con un provvedimento negativo. Infatti, ad esito della prima seduta della conferenza di servizi tenutasi il 19 settembre, l'amministrazione comunale *"ha preso atto dell'esistenza di elementi che ostano all'accoglimento della domanda in oggetto e non consentono di procedere all'adozione della determinazione positiva della conferenza in quanto è stato espresso motivato dissenso, ritenuto non superabile, da parte della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio delle Province di Parma e Piacenza con nota del 12/09/2022"*. Di questa vicenda l'interrogante ha conseguito piena contezza avendo presentato anche una richiesta di informazioni a norma dell'articolo 30, comma 3, dello Statuto regionale e dell'art. 119, comma 1, del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa, in attuazione della quale ha acquisito la principale documentazione relativa a detto procedimento. In particolare, la Direzione Generale Cura del territorio e dell'ambiente ha acquisito presso il Comune di Langhirano e fornito all'interrogante la seguente documentazione:

- Il verbale della prima conferenza di servizi svoltasi il 12 settembre 2022
- Il parere negativo della Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per le province di Parma e Piacenza, acquisita nell'ambito di detta seduta;
- Il preavviso di diniego ex art. 10-bis, Legge n. 241/90 e la nota della relativa trasmissione agli interessati
- Le Osservazioni circa l'esito negativo del procedimento art. 53 L.R. n.24/2017 presentate dal privato presentatore dell'istanza;
- La determinazione conclusiva, con esito negativo, del procedimento unico citato

Con la presente interrogazione dunque sono richiesti, a valle della vicenda sopra ricordata, chiarimenti di ordine generale sul procedimento unico e sugli ambiti di applicazione dello stesso.

Com'è noto, l'art. 53 della L.R. n. 24/2017 consente l'indizione di una conferenza di servizi avente lo scopo di acquisire tutte le autorizzazioni, e atti di assenso, comunque denominati, richiesti per la realizzazione dell'intervento e di approvare la localizzazione delle opere non previste dalla pianificazione urbanistica vigente, anche in variante alla stessa.

Il citato procedimento unico può trovare applicazione tra l'altro – per limitarsi a quanto interessa in questa sede – nel caso di *“interventi di ampliamento e ristrutturazione di fabbricati adibiti all'esercizio di impresa ovvero interventi di nuova costruzione di fabbricati o altri manufatti necessari per lo sviluppo e la trasformazione di attività economiche già insediate, nell'area di pertinenza delle stesse, in lotti contigui o circostanti, ovvero in aree collocate in prossimità delle medesime attività”* (art. 53, comma 2, lett. b), L.R. n. 24/2017).

L'interrogante richiede innanzitutto se il citato procedimento debba osservare i vincoli e le prescrizioni stabilite dalla pianificazione sovraordinata ed in particolare dal Piano territoriale Paesistico regionale (PTPR) (citando l'art. 19, del medesimo piano, che risulterebbe interessare le aree dove veniva proposto il nuovo insediamento richiamato in premessa).

Sul punto non può che confermarsi che questo procedimento, come ogni altra procedura urbanistica localizzativa in variante, deve risultare in conformità alla legge e alla pianificazione sovraordinata e in particolare devono essere osservate rigorosamente le tutele presenti sul territorio.

In secondo luogo, nell'interrogazione si richiede come si debba intendere il requisito di *“prossimità”*, stabilito dall'articolo 53 della legge regionale n. 24 del 2017, tra l'attività imprenditoriale già insediata e l'area interessata dal manufatto necessario per lo sviluppo economico progettato.

A tal riguardo si evidenzia che quest'ultima disposizione consente di ampliare le attività economiche già esistenti nelle relative aree di pertinenza e in lotti contigui o circostanti, ovvero in aree collocate in prossimità delle medesime attività.

Detto ampliamento può riguardare anche aree collocate al di fuori del territorio urbanizzato (dunque aree classificate territorio rurale) ovvero aree aventi altra destinazione urbanistica e, in entrambi i casi, l'approvazione del progetto presentato e della relativa localizzazione comporta variante alla pianificazione urbanistica vigente.

Appare evidente che la legge regionale ha inteso stabilire un requisito di ammissibilità legato alla *“prossimità”* tra il luogo nel quale è svolta l'attività economica già insediata e quello nel quale collocare *“i fabbricati o altri manufatti necessari per lo sviluppo e la trasformazione”* della medesima attività. Ciò affinché sia garantita, anche da un punto di vista per così dire oggettivo, che l'istanza del privato non riguardi sostanzialmente l'insediamento di un nuovo stabilimento economico produttivo.

Da notare che per definire detto requisito la legge utilizza tre espressioni il cui significato appare progressivamente più ampio, riferendosi innanzitutto alla stessa *“area di pertinenza”* del fabbricato originario; dopo ai *“lotti contigui o circostanti”*, cioè alle aree urbanizzate (lotti) contermini a dette aree di pertinenze o comunque poste nelle immediate vicinanze; infine, alle *“aree collocate in prossimità delle medesime attività”*. È palese, dunque, che i nuovi fabbricati

sede dello sviluppo dell'attività imprenditoriale non debbano risultare necessariamente antistanti a quelli esistenti.

Si evidenzia inoltre che, secondo i principi generali introdotti dalla LR 24/2017, la nuova localizzazione in territorio extraurbano comporta la valutazione, debitamente dimostrata nel documento di Valsat, che non sussistano ragionevoli alternative localizzative che non determinino consumo di suolo, consistenti in interventi di riuso o rigenerazione di tessuti urbani esistenti. Naturalmente, nel valutare le ragionevoli alternative, si dovrà considerare che l'intervento da localizzare costituisce l'ampliamento di una attività esistente, che prosegue nel sito originario.

Inoltre, sempre secondo i principi generali stabiliti dalla legge urbanistica regionale per tutti gli interventi urbanistici, il procedimento unico deve riguardare interventi che risultino sostenibili dal punto di vista ambientale e territoriale, secondo quanto adeguatamente argomentato nel medesimo documento di Valsat e valutato dall'autorità competente che si esprime sulla variante (art. 53, comma 4, lett. d), e comma 9). Inoltre, la scelta del nuovo sito deve assicurare il rispetto di tutti i vincoli e prescrizioni di natura, ambientale, paesaggistica, storico culturale, ecc. che precludono, limitano o condizionano l'uso o la trasformazione del territorio.

Sarà naturalmente la conferenza di servizi a valutare le effettive caratteristiche dell'intervento proposto, verificando se la localizzazione proposta soddisfi pienamente quanto prescritto dall'art. 53 della L.R. n. 24/2017 e se la stessa sia rispondente ai requisiti di sostenibilità ambientale e territoriale, e alle tutele paesaggistiche e culturali ecc. appena richiamati.

Distinti saluti

Barbara Lori
(firmato digitalmente)